



PARERI

**Deliberazione di Consiglio N° 19 – 11 marzo 2003
Parere in merito alla richiesta del Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di XXXX riguardante la possibilità
per le organizzazioni di volontariato
di essere destinatarie di voucher socio-sanitari**

Visti:

- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 commi 191 e 192;
- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;

Visto in particolare l’art. 3, c. 1, *lett. a) e b)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha attribuito all’Agenzia la funzione di indirizzo in relazione alla uniforme applicazione della normativa vigente per quanto riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Vista la nota del Centro Servizi per il Volontariato della XXXXXXXXXX del 21 gennaio 2003, registrata dall’Agenzia in data 27.01.2003, prot. N. E/47/03, nella quale si richiede all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di esprimere un parere in merito alla possibilità da parte delle associazioni di volontariato di essere destinatarie dei voucher socio sanitari;

Considerato che al riguardo l’Agenzia, nel corso della propria seduta del 25 febbraio scorso, ha nominato una Commissione istruttoria affidandole la disamina della richiesta;

Preso atto in questa sede degli esiti dell’istruttoria svolta dalla Commissione e ritenuto pertanto di approvare l’allegato parere predisposto;

Su proposta del relatore l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere riguardante la possibilità da parte delle associazioni di volontariato di essere destinatarie di voucher socio sanitari.
2. di delegare agli uffici l’inoltro del parere approvato al Centro Servizi per il Volontariato della XXXXXXXXXX.



**PARERE RICHIESTO
da Ce.S.Vo. xxxxxxxx**

**riguardante la possibilità per le Organizzazioni di volontariato
di essere destinatarie dei voucher socio-sanitari
ex art. 3, c. 1 lett. b) Dpcm 329/01**

Approvato dalla Commissione istruttoria

(composta dai consiglieri: Erminio Borloni, Stefania Mancini, Salvatore Pettinato) in data 11.03.03

Approvata dal Consiglio in data 11.03.2003

INDICE:

- 1. Il quesito**
- 2. Normativa**
- 3. Parere**

1 Quesito

La richiesta di parere riguarda la possibilità per le organizzazioni di volontariato di essere destinatarie dei voucher socio sanitari

Nella fase di avvio dei piani di zona previste dalla legge 328 del 2000, l'indicazione che viene da molte regioni è quella di prevedere l'utilizzo in modo significativo dei buoni socio sanitari da erogare agli assistiti. Possono le organizzazioni di volontariato ricevere i buoni?

La risposta al quesito posto, richiede innanzitutto l'analisi della norma di riferimento ovvero della l. 328 del 2000, le cui parti rilevanti si riportano qui di seguito per maggior comodità.

2 Legislazione

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Capo I

**PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

Articolo 1

(Principi generali e finalità)

Omissis

Comma 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Comma 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema inte-



grato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Omissis

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Articolo 6

(Funzioni dei comuni)

Omissis

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

omissis

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

omissis

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

Articolo 8

(Funzioni delle regioni)

Omissis

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

omissis

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

Articolo 11

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni.

Omissis

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).



Articolo 17

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali

3. Parere

Come si evince chiaramente dal testo letterale della norma citata, alla gestione ed all'offerta dei servizi sociali provvedono attivamente anche le organizzazioni di volontariato, citate all'articolo 1 comma 5 insieme alle altre strutture del terzo settore e senza alcuna distinzione.

La condizione prevista dalla legge 328/ 2000 per cui questo possa avvenire è il necessario accreditamento, di competenza comunale, previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera c).

Il concetto sopraesposto è ribadito dall'articolo 11 che prevede espressamente che anche ai soggetti accreditati vengano **corrisposte tariffe** per le prestazioni erogate.

L'articolo 17 della 328, infine, dispone che i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per **l'acquisto di servizi sociali** dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi sociali.

In nessuna parte della legge 328 del 2000, si propone la benché minima distinzione tra le varie tipologie di enti del terzo settore adatti all'erogazione dei servizi, salvo la citata necessità che i soggetti siano accreditati.

Legge 328 del 2000 è ovviamente successiva alla legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991, la quale nel suo impianto globale non pregiudica la possibilità per le organizzazioni di volontariato di essere destinatarie dei voucher socio-sanitari. Avendo le due leggi pari dignità, l'ultima integra e affianca necessariamente la prima. L'articolo 5, comma 1 della legge 266 del 1991, prevede comunque che tra le risorse economiche disponibili per le organizzazioni di volontariato vi siano contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, nonché i rimborsi derivanti da convenzioni .

La risposta al quesito se le organizzazioni di volontariato possano essere destinatarie dei titoli validi per l'acquisto di servizi sociali è dunque sicuramente positiva, per espressa ed inequivocabile previsione legislativa, purché le organizzazioni di volontariato abbiano ottenuto il necessario accreditamento, e non in quanto semplicemente iscritte ai registri regionali di volontariato.



**Deliberazione di Consiglio N° 20 – 11 marzo 2003
Parere in merito alla devoluzione del patrimonio
dell'Associazione XXXXXXXX**

Visti:

- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 "Regolamento recante norme per l'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
- il D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, c. 1, *lett. f)* che pone a carico delle Onlus l'obbligo di prevedere nel proprio atto costitutivo la devoluzione di patrimonio ad altra Onlus in caso di estinzione;

Richiamato in particolare l'art. 3, c. 1, *lett. k)* del Dpcm n.329/01 nel quale il legislatore ha attribuito all'agenzia per le Onlus una funzione consultiva obbligatoria e vincolante nei casi sopra richiamati;

Vista la nota dell'Associazione XXXXXXXX registrata in data 11 dicembre 2002 prot. N. E/284/02 con la quale viene chiesto all'Agencia di esprimere parere ai sensi della normativa sopra richiamata con riguardo alla decisione di devolvere il patrimonio della associazione estinguenda ad altra associazione dalla stessa indicata;

Considerato da parte dell'Agencia di assegnare la disamina della richiesta alla Commissione istruttoria precedentemente nominata nel corso della seduta dell'11 novembre 2002 la quale ha valutato necessaria una integrazione della documentazione inviata;

Vista la propria nota del 9 gennaio 2003, prot. N. U/15/03, con la quale l'Agencia richiedeva alla XXXXXXXXXX di integrare la documentazione allegata al fine di poter svolgere in maniera approfondita l'istruttoria;

Vista la documentazione pervenuta dall'Associazione in data 24.2.2003, prot. E/116/03;

Visto il parere espresso in data 11 marzo 2003 dalla Commissione istruttoria in relazione alla documentazione prodotta dall'Associazione richiedente;

Su proposta del relatore, l'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria in data 11 marzo 2003.
2. di delegare gli uffici all'inoltro del parere all'Associazione richiedente oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e finanze, del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, c. 1 *lett. h)* del Dpcm n. 329/01.



XXXXXXXXXXXXXX

Spett.le
Associazione XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

c.a. del Presidente XXXXXXXX

Oggetto: Vs. richiesta di parere in merito alla devoluzione del patrimonio, del 7 dicembre u.s.

Facendo seguito alla richiesta presentata in data 7 dicembre 2002 dall'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXX – al fine di rilasciare parere relativamente alla devoluzione del patrimonio pari ad euro 7.884,41 a favore dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXX" Onlus;

Visto l'art. 10, comma 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 329 del 21 marzo 2001 in relazione alla emanazione di parere sulla devoluzione del patrimonio, nei casi di scioglimento di enti ed organizzazioni ed alla contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

A conclusione della conseguente istruttoria svolta dal Consiglio dell'Agenzia sulla base della documentazione presentata in allegato alla richiesta iniziale ed a quella presentata a seguito di richiesta di integrazione, con nota del 9 gennaio 2003;

Esaminata l'integrazione di documentazione inviataci in data 18 febbraio 2003, ritenendo le informazioni addotte esaurienti in relazione alla specificità della posizione giuridica dell'associazione XXXXXXXX nonché alla posizione dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXX" Onlus destinataria della devoluzione del citato patrimonio residuo;

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella riunione dell'11 marzo c.a. ha espresso;

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio nelle modalità indicate nella richiesta in oggetto.

Comunicazione del presente parere viene formulata alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

Lorenzo Ornaghi
Presidente dell'Agenzia



Deliberazione di Consiglio N° 21 – 11 marzo 2003
Parere all’Agenzia dell’Entrate relativo allo schema di regolamento
concernente le modalità di esercizio del controllo relativo
alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS

Visti:

- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 commi 191 e 192;
- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visti in particolare gli artt. 3, comma 1- *lett. j*) e 4, commi 1, *lett. c*) e 2 del DPCM n. 329/01 con i quali il legislatore ha voluto attribuire all’Agenzia una funzione propositiva e consultiva in relazione all’organizzazione dell’Anagrafe delle ONLUS;

Richiamato il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 di “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e in particolare l’art. 11, comma 3 dello stesso;

Dato atto della nota dell’Ufficio del coordinamento legislativo–finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 febbraio 2003, prot. N. 3-1847/UCL di richiesta di parere da rendere ai sensi dell’art. 11, c. 3 del D.Lgs. n.460/97 in merito all’allegato schema di regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS;

Vista la propria lettera del 7 febbraio 2003, prot. N. U/108/03 con la quale si chiedeva una dilazione del termine (fissato in trenta giorni dall’art. 4, comma 2 del DPCM n. 329/01) per l’espressione del parere al fine di poter svolgere da parte della Commissione una istruttoria approfondita;

Atteso che l’istruttoria è stata assegnata alla commissione dell’Agenzia nominata nella seduta dell’11 novembre 2002, e si è conclusa in data 11 marzo 2003 con la presentazione di apposita relazione;

Ritenuto di condividere i contenuti esposti nella relazione e pertanto di adottarne il testo quale parere in merito allo schema di regolamento inviato all’Agenzia;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;
2. di delegare gli uffici per l’inoltro del parere all’Ufficio del coordinamento legislativo- finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro i termini indicati nella nota del 27. 2.03, prot. U/108/03 precedentemente richiamata.
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.



**Parere obbligatorio
(ai sensi della lett. f del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329)
riguardante lo “Schema di regolamento attuativo
dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 460 del 1997”**

Riscontriamo - ai fini dell’adempimento obbligatorio di cui alla lett. f) dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329 - la pregiata Vostra del 5 febbraio 2003, Prot. n. 3-1847, dell’Ufficio del coordinamento legislativo - finanze, con la quale ci è stato sottoposto lo “Schema di regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 460/1997”.

1. Premessa

Riteniamo di dovere innanzitutto richiamare, per completezza di trattazione, il contenuto del parere che già avemmo occasione di renderVi, in data 28.11.2002, a proposito della Vostra emanazione della circolare 14/E del 2003, in relazione al quale molte delle considerazioni che oggi proponiamo trovano assoluta connessione di coerenza.

Ci riferiamo in particolare a quanto allora osservammo quanto meno in merito ai seguenti punti:

1. necessità di intervenire urgentemente con iniziative dirette a chiarire il reale contenuto del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e a regolamentare i criteri e le procedure dei controlli sull’assunzione della qualifica di Onlus da parte di organizzazioni senza scopo di lucro con lo scopo di arginare le casistiche di illegittima titolarità della qualifica in parola e di conseguente indebita fruizione delle connesse agevolazioni fiscali;
2. opportunità, nel contesto appena evidenziato, di un’azione che tenga conto della peculiare situazione giuridico-economica degli organismi operanti nel Terzo Settore in ragione sia del complesso sistema normativo-tributario in cui essi si trovano ad operare sia della destinazione collettiva delle loro risorse, fattori questi che impediscono di individuare con automaticità fattispecie elusive o evasive in ogni loro comportamento erraneo;
3. piena condivisione della scelta di sollecitare una cancellazione spontanea dall’anagrafe delle Onlus degli enti impropriamente iscritti ed invito a prestare la dovuta cautela nel valutare l’opportunità di procedere all’irrogazione di sanzioni connesse ad erronee interpretazioni della norma che possono aver motivato la scorretta iscrizione alla luce dell’esimente di cui all’art.10 dello Statuto del contribuente che esclude l’applicabilità delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

2. Considerazioni sul testo di D.M.

Venendo al contenuto specifico della bozza di decreto a noi sottoposta ci facciamo carico di osservare quanto segue:

Articolo 1

Riteniamo senz’altro non del tutto esatto affermare che l’iscrizione, di cui all’art. 11 del D.LGS. 460 /1997, per l’inclusione dell’ente inoltrante, nel novero delle Onlus, avvenga “spesso previo controllo dell’esistenza dei requisiti formali” previsti dall’art. 10 del citato Decreto.

Appare, infatti, evidente che la piena legittimazione della citata comunicazione non implica la valutazione della sussistenza concreta dei presupposti di riconoscimento, qual è, ad esempio, l’effettivo svolgimento delle attività solidaristiche che qualificano il riconoscimento dello *status* soggettivo di Onlus, con ciò determinandosi un atto responsabile di “auto-qualificazione” degli enti..

Sarebbe peraltro in ogni caso ragionevole mettere in risalto, anche nel proposto D.M., che la normativa di riferimento (e cioè il D.Lgs 460/97), espone sì l’elencazione delle attività qualificanti quale contenuto obbligatorio delle previsioni statutarie, ma è certo che, anche se nessuna norma contiene previsioni esplicite al riguardo, lo svolgimento effettivo delle attività predette deve sempre sussistere, quale presupposto di piena effettività, specie, in relazione ad un atto tanto rilevante quale l’iscrizione all’Anagrafe. In questo senso, quindi, anche allo scopo di non fomentare spazi di possibili dibattiti contenziosi, crediamo sia opportuno evitare di includere la suddetta sottolineatura (requisiti formali) nel testo del decreto, generativa di possibili rigidità interpretative tese ad assumere che l’iscrivibilità equivale in assoluto a condizione assoluta di incontestabili presupposti di qualifica.



Articolo 2

Confermiamo di condividere l'impostazione per cui l'inoltro dello statuto – che nel caso è sostituito da una possibile dichiarazione sostitutiva di descrizione delle attività svolte – è cosa positiva e riteniamo dover enfatizzare che, al riguardo, è senz'altro condivisibile la tesi di chi ritiene che l'art.11 del D.Lgs. 460, con la mancanza di previsione alcuna al riguardo della predetta allegazione, presenta una sostanziale incompletezza sul piano pratico.

Per parte nostra non sarebbe inopportuno che il testo del D.M. evidenziasse che l'invio dello statuto sarebbe un comportamento preferibile a quello dell'inoltro di dichiarazione sostitutiva, data la facile questionabilità di quest'ultima tipologia di atti suscettibili di mende, anche se è ipotizzato un modello standard al cui interno, peraltro, le informazioni resterebbero soggette alla discrezionalità di chi compie la presentazione.

Al riguardo, inoltre, sarebbe opportuno indicare che lo stato di possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460 non è semplicemente "descritto" - come attualmente prevede l'art. 2 - ma che lo stesso è attestato sotto responsabilità del dichiarante.

Articolo 3

Indiscutibilmente molto opportuna è la fissazione di indicazioni precise in merito al momento dell'assunzione effettiva della qualità di Onlus, anche ai fini delle possibili contestazioni di tipo temporaneo, con effetti diretti sull'entità dell'obbligazione d'imposta, sul godimento effettivo dello *status* soggettivo in parola nel contesto della quantificazione dei debiti d'imposta relativi.

Apprezzabile è anche la previsione di una dinamica di approvazione della domanda di iscrizione basata sul decorso di termini alquanto serrati, anche se i termini di trenta e di quindici giorni, per la definitiva decisione, decorrenti dall'inoltro di documentazioni aggiuntive eventualmente richieste, appaiono difficili da rispettare. Allora, data la tradizionale tendenza a considerare non perentori, i termini su adempimenti e fasi procedurali quali quella in oggetto, pervenendosi con ciò al sostanziale svilimento degli stessi, sarebbe auspicabile prevedere termini più ampi.

Articolo 4

Nulla da osservare sul contenuto dell'art. 4, salvo che sarebbe opportuno specificare espressamente che la portata del suo comma 2 (effetti temporali dell'assunzione di qualifica di Onlus) è estensibile anche ai casi di enti costituiti ma per i quali incide un possibile spazio temporale dilatorio legato ai tempi del riconoscimento giuridico. Ci riferiamo, in particolare, alle fondazioni, per le quali talune Direzioni regionali delle Entrate hanno sostenuto l'impossibilità di effetto della qualifica per tempi precedenti il riconoscimento di personalità giuridica; ciò ha comportato notevoli problemi in relazione alla deducibilità delle donazioni effettuate nella fase di primissima vita dell'ente stesso. Si è infatti ritenuto che la carenza della qualifica di Onlus determinasse l'indeducibilità dal reddito dell'erogante. Al riguardo invece sarebbe essenziale prevedere l'effetto retroattivo del successivo riconoscimento giuridico della fondazione, e con esso la legittimazione dei sostegni finanziari ottenuti nella delicata fase costitutiva ai fini della predetta deducibilità.

Articolo 5

Comprendiamo il senso tecnico della previsione, in relazione alla quale Vi rinviamo a quanto già osservato nel nostro citato parere del 28.11.02 in merito alla gravosità istituzionale del sistema sanzionatorio a carico di soggetti tendenzialmente indotti al depauperamento patrimoniale dalla loro tipica funzione erogatoria. Si ritiene, al riguardo, che, non essendo invocabile, ovviamente, alcuna patente di immunità sanzionatoria generale, sui comportamenti degli enti del terzo settore, comunque lo stato di particolare delicatezza interpretativa delle norme fiscali che li riguardano vale quale presupposto per l'applicazione delle norme di attenuazione giudiziaria delle sanzioni tributarie applicabili.

Crediamo inoltre che sia inopportuna la presenza del termine "formali", a proposito dei requisiti della qualifica soggettiva, nel contesto del comma 3 dell'articolo in oggetto.

Condividiamo invece del tutto la distinzione tra casistica di decadenza con ovvero senza effetto retroattivo delle agevolazioni fiscali, in ragione della sopravvenuta emersione dell'insufficienza dei requisiti per il godimento dello status soggettivo in parola.

Quanto all'invio a questa Agenzia delle pratiche di denegazione sopravvenuta delle agevolazioni tributarie previste per le Onlus, siamo a precisare che dalla lettura dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 329, citato espressamente nel contesto del comma 4 dell'art 5 in oggetto, non deriva che



solo le decadenze e parziali per l'effetto sopravvenuto di elementi ostativi al godimento dello status comportano il coinvolgimento di questa Agenzia. Dal suo testo, infatti, non emergono differenze di sorta rispetto anche al caso di riscontro di carenza *ab* origine per il citato godimento delle agevolazioni. Quindi si crede che un adeguato rispetto della normativa in essere imporrebbe l'invio a questa Agenzia anche delle pratiche di denegazione ad effetto retroattivo pieno.

Da ultimo, rinnovando una raccomandazione già esternata nel contesto del nostro parere sopra citato, riteniamo che sarebbe opportuno un adeguato e urgente approfondimento del problema della competenza giurisdizionale e dedicare in merito al provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus, il quale, ad avviso della scrivente Agenzia, non determina di per sé valenza alcuna su questioni afferenti la quantificazione di obbligazioni d'imposta, sembrerebbe di sua natura riconducibile al giudizio del T.A.R.

Articolo 6

Pur avendo apertamente approvato, con il citato parere del 28.11.02, l'impegno attestato da codesta Agenzia verso il deprecabile *status* deficitario che sembra concernere in misura allargata, nel paese, l'effettiva distribuzione "numerica" della qualità di Onlus, si ritiene peraltro che un sistema di generalizzata moratoria breve - come quello ipotizzato all'art. 6 - attraverso una ripetizione imposta di un adempimento dichiarativo non prevista da alcuna legge in senso formale, possa riscuotere comprovate critiche giuridiche e portare a notevole disordine generalizzato.

Si crede, in sostanza, che la procedura ipotizzata, imperniata su una dichiarazione sostitutiva apposita, destinata alla ripetizione dell'originaria manifestazione presso l'Agenzia delle Entrate per la iscrizione all'anagrafe delle Onlus, presenti margini di non piena legittimità generale, non essendo fondata su alcuna previsione di legge in senso ordinario.

Sarebbe quindi più appropriato e corretto assumere ufficiale posizione e adottare contemporanei comportamenti amministrativi aventi l'effetto di incentivare le organizzazioni che non possiedono i requisiti previsti dalla legge a chiedere spontaneamente la cancellazione dalla anagrafe delle Onlus. Basterebbe al riguardo impartire chiare istruzioni agli uffici locali dell'amministrazione finanziaria tese a limitare attività di indagini con finalità sanzionatorie a carico dei soggetti che spontaneamente procedessero alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni di annullamento dell'originaria manifestazione all'anagrafe, accompagnata da manifestazioni di adeguato irrigidimento a carico dei non aventi diritto che risultassero fruire del prosieguo temporale dell'iscrizione. Oltretutto una generalizzata opera di conferma e di controllo allargato delle comunicazioni originarie - comportante la creazione di numerosi atti a loro volta impugnabili in varie sedi amministrative - non pare essere immune dal rischio di riprodurre disfunzioni ed erroneità simili a quelle che si vorrebbero correggere. Si ritiene invece che l'esercizio accurato dei controlli d'uso, previa comunicazione di invito alla cancellazione spontanea dalla anagrafe per le organizzazioni che non abbiano i requisiti previsti dalla legge avrebbe esiti meno rigidi e probabilmente più fertili.

Prof. Lorenzo Ormaghi
Presidente dell'Agenzia per le Onlus



Deliberazione di Consiglio N° 32 – 26 marzo 2003
Parere alla Fondazione XXXXXX (ONLUS) in merito a loro quesiti del 21 febbraio 2003

Visti:

- la legge 23 dicembre 1996, n.662 , art. 3 commi 191 e 192;
- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visto in particolare l’art. 3, comma 1 *lett. b)* del Dpcm 329/01 con il quale il legislatore ha attribuito all’Agenzia una funzione anche consultiva nei confronti dei soggetti appartenenti al terzo settore che ne facciano ricorso;

Richiamato il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 di “Riordino della disciplina tributaria di enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e in particolare l’art. 21, comma 3 dello stesso nella parte in cui attribuisce la facoltà agli enti locali di deliberare l’esenzione dal pagamento dei contributi consortili in favore dei soggetti in possesso della qualifica di Onlus;

Preso atto della nota indirizzata all’Agenzia per le Onlus da parte della Fondazione xxxxxxx prot. n. 242/1F6.A del 21.02.2003 e registrata in data 28.02.03 con prot. n. E/122/03 riguardante una richiesta di parere da rendere ai sensi dell’art. 3, *lett. b)* del Dpcm n. 329/01 in merito ai seguenti punti:

- eventuale rendita fondiaria dei beni immobili di proprietà delle Onlus destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;
- possibilità per i Consorzi di bonifica di essere assimilati agli enti locali di cui all’art. 21 del D.Lgs.n. 460/97 ai quali è riconosciuta facoltà di assumere con propria decisione l’esenzione per le Onlus dal pagamento dei tributi consortili;

Atteso che l’istruttoria è stata assegnata nella seduta di Agenzia dell’11 marzo scorso alla commissione nominata l’11 novembre dello scorso anno che si occupa delle problematiche inerenti la materia fiscale, e si è conclusa in data 26 marzo 2003 con la presentazione e approvazione di apposita relazione;

Ritenuto di condividere i contenuti esposti nella relazione e pertanto di adottarne il testo quale parere in merito ai quesiti sottoposti all’Agenzia dalla Fondazione xxxxxxx Onlus;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;
2. di delegare gli uffici per l’inoltro del parere alla Fondazione xxxxxx indicata in premessa.



Agenzia per le Onlus

Parere

(ai sensi del comma 1 dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

Regime tributario degli immobili strumentali alle attività istituzionali delle Onlus beneficiarie dall'esclusione impositiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 460/1997 e esentabilità dai contributi ai Consorzi di bonifica.

richiesto dalla
Fondazione xxxxxxx

Commissione istruttoria: Barbetta, Galimberti, Palmizio, Pettinato

Coordinamento formale: prof. S. Pettinato

Approvato dalla Commissione il 26 marzo 2003

Approvato dal Consiglio il 26 marzo 2003

Riscontriamo la pregiata Vostra del 21 febbraio 2003, prot. N. 242/1.F6.A, con cui ci chiedete l'emissione di un nostro parere interpretativo del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, disciplinante le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

I quesiti rivolti

Le questioni che ci vengono poste concernono, rispettivamente:

1. il trattamento tributario degli immobili di proprietà delle Onlus;
2. la possibilità di considerare i Consorzi di Bonifica alla stregua di enti impositori ai quali l'art. 21 del D. Lgs. n. 460/97 attribuisce la facoltà di deliberare l'esenzione dal pagamento dei contributi consortili, in favore dei soggetti in possesso della qualifica di Onlus.

In particolare, poi, con riguardo al primo quesito, viene chiesto, se questa Agenzia ritiene condivisibile l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, espresso nella Circolare n. 244/E del 28 dicembre 1999, secondo cui, gli immobili di proprietà delle Onlus adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del Decreto citato, pur in presenza dell'art. 12 dello stesso D.Lgs., che determina l'irrelevanza fiscale dell'attività istituzionale condotta, se produttiva di redditi, sono da considerarsi produttivi di reddito fondiario imponibile.

Considerazioni e soluzione a proposito del primo quesito

Al fine di formulare una corretta risposta al quesito in oggetto, riteniamo opportuno ricordare brevemente, in via preliminare, alcune generali modalità di determinazione del reddito degli enti aventi qualifica soggettiva di Onlus disposte dalla vigente normativa.

A tale riguardo, anche al di là del disposto dell'art. 108 T.U.I.R. (applicabile alle Onlus in virtù del rinvio operato dall'art. 26 del D.Lgs. 460), il quale, in relazione agli enti non commerciali in generale, dispone che il reddito complessivo si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali imputabili al soggetto (redditi fondiari, di capitale, d'impresa e redditi diversi), è noto che, nella fattispecie sollevata, risulta assolutamente decisivo lo specifico regime fiscale previsto per le Onlus dalle norme del D. Lgs. n. 460.

Questo decreto, in particolare, prevede particolari e significative norme eccezionali agevolative nell'ambito delle quali assume rilievo preminente, ai fini del presente parere, la previsione dell'art. 12, confluita nell'art. 111-ter del T.U.I.R., secondo cui non è considerato esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.



Preme evidenziare, al riguardo, che l'agevolazione appena menzionata, sostanzialmente, determina l'assoluta irrilevanza fiscale di attività, svolte in favore anche di terzi, che evidentemente, ove non svolte da Onlus, assumerebbero natura commerciale, quantomeno potenzialmente, ove condotte dietro erogazione di proventi qualificabili come "corrispettivi".

In questo quadro agevolativo, allora, accostandoci allo specifico quesito da Voi posto, evidenziamo innanzitutto che, riguardo al trattamento tributario degli immobili di proprietà delle Onlus, una prima pronuncia era già stata espressa nella Relazione illustrativa del Ministero delle finanze relativa al D. Lgs. n. 460.

Questo atto, dopo aver chiarito che l'esclusione dall'imposizione sui redditi dell'attività complessivamente svolta dalle Onlus, di cui al citato art. 12, concerne solo i redditi d'impresa, e non interessa dunque le diverse categorie dei redditi di fabbricati, di capitale e diversi, ha precisato che *"i redditi di fabbricati strumentali all'attività esercitata, sia essa istituzionale oppure connessa, in quanto concorrenti alla formazione del reddito d'impresa, non vengono assoggettati a tassazione, mentre sono autonomamente imponibili ai fini IRPEG i redditi di fabbricati non strumentali posseduti dalle Onlus"*.

Tuttavia, tale orientamento interpretativo, incentrato sulla distinzione a monte tra immobili strumentali e non, è risultato successivamente ridimensionato dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare 244/E del 28/12/1999, oggetto specifico del Vostro quesito, la quale ha precisato espressamente che gli immobili delle Onlus adibiti allo svolgimento delle attività elencate nell'art. 10, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 460/97, in quanto attività decommercializzate in forza dell'art. 111-ter del D.P.R. 917/86, sono comunque produttivi di reddito fondiario imponibile ai fini Irpeg.

In ogni caso, tutto ciò premesso, prescindendo da un giudizio netto sulla correttezza generale della conclusione raggiunta dall'Agenzia delle Entrate, rispondendo a quanto da Voi specificamente chiesto, crediamo doveroso rappresentarVi che la questione, nel suo complesso, è indiscutibilmente condizionata dalla essenzialità tecnica, nel contesto dell'operazione che delimita il reddito complessivo imponibile ai fini Irpeg, della distinzione del reddito in categorie distinte (artt. 6 e 108 del TUIR, per gli enti non commerciali), la quale è suscettibile di generare differenti conclusioni in un contesto quale quello da Voi sollevato.

La citata posizione dell'Agenzia delle Entrate, rigorosamente tradizionale, invero, muove dalla considerazione che, regolando l'art. 12 del D.Lgs. 460 le attività "di scambio" economico, e disponendo la loro non commercialità per le Onlus, quando riconducibili al versante istituzionale, detta norma resta del tutto estranea ai redditi fondiari.

Dunque questi redditi non partecipano degli effetti agevolativi disposti dall'articolo predetto, che si limitano alla negazione della qualità del carattere commerciale delle citate attività istituzionali, e a cui consegue la non inclusione dei loro esiti nel contesto dei proventi fiscalmente rilevanti.

A questa tesi, tuttavia, muovendo da un compendio giuridico più ampio, potrebbe obiettarsi che ove l'utilizzo immobiliare è strumentale alle attività di scambio, così come quando queste sono considerate "commerciali" esso viene tassato nel contesto di questa tipologia di reddito, appare logico ed equo derivarne che quando le stesse sono considerate tecnicamente escluse da rilevanza impositiva l'effetto della "strumentalità" dell'utilizzo del cespite debba comportare l'estensione dell'irrilevanza tributaria alla sua redditività tecnica.

Alquanto radicale appare, di contro, la tesi che fa derivare dall'asserita strumentalità degli immobili ad attività dichiarate irrilevanti fiscalmente una reviviscenza della loro autonomia impositiva (che sarebbe mancata in caso di imponibilità delle attività operative condotte con l'uso dell'immobile).

Detta posizione, peraltro, non è stata mai fatta propria dall'Agenzia delle Entrate e, al riguardo, la scrivente Agenzia può solo impegnarsi a farne un'adeguata rappresentazione alla stessa sottolineandone la più equilibrata valenza giuridica complessiva, e auspicandone l'accettazione.

Nel caso in commento, di conseguenza, andremo a rappresentare che gli immobili strumentali all'attività istituzionale della Onlus non possono non essere attratti nel regime che pertiene alla stessa attività e nelle regole fiscali che ne disciplinano la determinazione del reddito.

Ciò, ovviamente, in ogni caso, non equivale ad affermare che, allo stato degli atti, la predetta più equilibrata tesi può essere praticata senza rischi di controversie erariali dall'esito alquanto incerto.



Considerazioni e soluzione a proposito del secondo quesito

Con riguardo al secondo quesito, rappresentiamo, invece, che l'art. 21 del D. Lgs. 460/97, rubricato "*Esenzioni in materia di tributi locali*", statuisce che "*i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi locali di loro pertinenza e dai connessi adempimenti*".

A tale proposito, evidenziamo come la puntuale lettera della norma non sembra lasciare alcun margine di interpretazione estensiva in relazione ai soggetti pubblici ammessi a concedere riduzioni o esenzioni d'imposta, tantopiù che in contesti regolatori simili l'eventuale equiparazione dei consorzi agli enti pubblici (cfr. art. 56 D.Lgs. 413/91, art. 7 D.Lgs. 504/92, art. 19-ter D.P.R. 633/72 e art. 88 T.U.I.R.) è esplicitamente manifestata. Pertanto si ritiene che l'elenco degli enti locali in essa contenuto non appare suscettibile di una interpretazione tale da ricomprendere altri enti oltre quelli espressamente citati.

Inoltre, a prescindere da ciò, precisiamo che i consorzi di bonifica non hanno natura di enti locali, ma di enti pubblici economici, e che pertanto è più ragionevole e corretto ritenere che i tributi da essi imposti non possono essere annoverati tra i "tributi locali" cui fa riferimento l'art. 21 (in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. SS. UU. 26 gennaio 2001, n. 23).

Di conseguenza, venendo alla risposta specifica al Vostro quesito, riteniamo che, per i motivi sopra esposti, non sia possibile includere i Consorzi di bonifica tra i soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di applicare l'esenzione prevista all'art. 21 del D. Lgs. n. 460/1997.



Deliberazione di Consiglio N° 33 – 26 marzo 2003
Parere alla Regione xxxxxxxx in merito a quesito formulato dalla
Direzione Regionale Attività Produttive relativo alla qualità di onlus
da riconoscere alle associazioni di consumatori

Visti:

- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 commi 191 e 192;
- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visti in particolare l’art. 3, comma 1, *lett. a)* e l’art. 4, comma 1 del Dpcm n. 329/01 con il quale il legislatore ha inteso attribuire all’Agenzia una funzione di indirizzo con riguardo alla corretta applicazione della disciplina riguardante il terzo settore e i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate in merito a propri provvedimenti amministrativi riguardanti soggetti appartenenti al terzo settore;

Richiamato il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 di “Riordino della disciplina tributaria di enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e in particolare l’art. 10, comma 1 dello stesso nella parte in cui definisce le attività che possono essere esercitate da soggetti che intendono assumere la qualifica di Onlus

Preso atto della nota pervenuta dalla Direzione della Giunta Regionale della xxxxxxxx del 27 febbraio 2003, prot. N. 9886 IV riguardante la richiesta di parere da rendere ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Dpcm n. 329/01 in merito alla possibilità di qualificare Onlus le Associazioni di Consumatori che beneficiano di contribuzioni regionali ai sensi della legge regionale della xxxxxxxx n. 34 del 10 luglio 1987;

Atteso che l’istruttoria è stata assegnata alla commissione dell’Agenzia nominata nella seduta dell’11 novembre dello scorso anno, la quale si occupa in via principale delle questioni riguardanti la materia tributarie, e si è conclusa in data 26 marzo 2003 con la presentazione di apposita relazione;

Ritenuto di condividere i contenuti esposti nella relazione approvata dalla Commissione e pertanto di adottarne il testo quale parere in merito al quesito inviato dalla Regione xxxxxxxx;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi

DELIBERA

6. di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;
7. di delegare gli uffici per l’inoltro del parere alla Direzione Regionale Attività Produttive della Giunta Regionale della xxxxxxxx che lo ha richiesto.



Parere
(ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

Regime ai fini dell'imposta di registro per una Convenzione che dispone la concessione di un contributo "pubblico per funzioni organizzative" ad Associazioni di consumatori

richiesto dalla

Giunta Regionale della Regione xxxxxxxx

Commissione istruttoria: Barbetta, Galimberti, Palmizio, Pettinato

Coordinamento formale: prof. S. Pettinato

Approvato dalla Commissione il 26 marzo 2003

Approvato dal Consiglio il 26 marzo 2003

Riscontriamo - ai fini dell'adempimento di cui al disposto dell'art.4 comma 1 del D.P.C.M 21 marzo 2001 n.329 - la pregiata Vostra del 27 febbraio 2003, prot. N. 113 (09886 IV), del Servizio Commercio, con cui ci chiedete, rappresentando l'urgenza, l'emissione di un nostro parere interpretativo del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, istitutivo delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Il quesito rivolto

La questione che ci viene posta è alquanto delineata e netta nella sua formulazione, dal momento che essa concerne la possibilità generale di poter riconoscere sussistente la qualifica di Onlus in capo alle associazioni di consumatori ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, nella misura agevolata prevista per le Onlus dal citato D.Lgs.460, relativamente ad una convenzione comportante il riconoscimento di un contributo regionale che designate col riferimento espresso alle "funzioni organizzative", e che risulta previsto e regolato da una legge regionale apposita (art.6 della Legge Reg. xxxxxxx 10 luglio 1987 n.34, concernente "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo").

Premessa

L'essenza del quesito posto non concerne, in realtà, solo l'analisi del regime tributario degli atti specifici che di esso sono oggetto, quanto, in via preliminare e generale, la possibilità di poter ravvisare la sussistenza dei presupposti qualificativi di Onlus in capo a una categoria particolare di soggetti di diritto priva di scopo di lucro, quale appare essere quella delle associazioni di consumatori e utenti costituite con palesi finalità di carattere allargato, per lo più incentrate sul consumo di beni o servizi da parte della collettività.

In relazione a detti soggetti l'art. 1 della citata legge regionale, come fattore essenziale, riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale del cittadino, ma con preciso riferimento solo alla sua qualità di consumatore e utente di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

Tra i momenti essenziali dell'azione regionale al riguardo, lo stesso articolo 1 contempla, tra l'altro, l'attivazione di iniziative idonee ad accrescere la qualità e la fruibilità dei beni e dei servizi a vantaggio dei cittadini, la politica di informazione del consumatore, la formazione dell'operatore economico e lo sviluppo dell'associazionismo.

Quanto ai contributi specificamente regolati dalla legge, alle cui convenzioni eroga il quesito opera un esplicito richiamo, l'art. 6 li riferisce con chiarezza a progetti di ricerca concernenti la tute-



la dei consumatori, che di essi saranno essenzialmente il presupposto della concessione, secondo una periodicità prevista tendenzialmente come annuale.

La concessione del suddetto contributo appare chiaramente stabilita a titolo sovventorio, cioè di contributo in senso proprio erogato al di fuori di ogni specifico svolgimento preventivo di servizi o compiti da parte dell'associazione, la quale evidentemente acquisisce il titolo all'attribuzione solo in funzione della qualità progettuale dimostrata sull'argomento testé precisato attraverso la dinamica dei suoi piani relativi.

Emerge, quindi, in modo inconfutabile che a nessuna controprestazione specifica, in favore degli enti pubblici eroganti, i mezzi finanziari, sono in alcun modo tenute le citate associazioni dei consumatori, in vista o in connessione con le attribuzioni finanziarie in esame.

Considerazioni e soluzione del quesito

In relazione al quesito posto si deve innanzitutto precisare che la conformazione dell'art. 10 del D.Lgs.460, regolante la materia e contenente l'elencazione precisa dei requisiti per l'acquisizione dello *status* di Onlus, in capo agli enti privati non lucrativi diversi dalle società, impedisce una valutazione di tipo generalistico per categorie di enti più o meno predisposte al suddetto titolo.

Costituisce infatti regola essenziale che la qualità citata consegua, innanzitutto, ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, onde in ogni caso, anche in presenza della più solidaristica o sociale delle categorie generali di enti non lucrativi, il rilascio della qualifica suddetta di Onlus dovrebbe pur sempre conseguire alla verifica condotta, nel caso specifico, della sussistenza dei presupposti statutari di cui al citato art.10.

Tuttavia, a prescindere da ciò, e fermo restando che comunque ogni specifico giudizio dovrebbe discendere dalla ponderazione della conformazione statutaria, e dalla sua riscontrata rispondenza ai dettami dell'art. 10, non possiamo esimerci dall'osservare come costituisce carattere connotativo generale delle Onlus lo svolgimento di attività orientate a finalità di solidarietà sociale (art.10, comma 1, lett. *b*) ovvero comunque rientranti in uno o più degli esclusivi settori di attività ad esse equiparate formalmente, di cui al medesimo citato comma 1.

A questo riguardo riteniamo di non poter scorgere alcuna forma di vicinanza o integrazione degli stessi scopi con quelli dell'associazionismo economico collettivo di cui si occupa la citata legge regionale in riferimento alle associazioni di consumatori e utenti (tenuto anche conto dei principi desumibili dalla legge nazionale sulle associazioni di tal ordine, n. 281/1998).

Appare chiaro, invero, che le suddette entità non avrebbero scopi di lucro, non contemplando i loro statuti, per quanto è lecito desumere, alcuna remunerazione dei soggetti promotori, così come altrettanto chiara appare essere l'assenza di attività imprenditoriali nel contesto della loro operatività.

Tuttavia tali elementi sono ben lungi dal poter garantire in alcuna forma il rivestimento della qualità soggettiva di Onlus, la quale, concepita all'origine in favore dei contesti solidaristici più tradizionali (assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza e altre consimili), ha poi ricevuto nel testo di legge una certa forma di allargamento, ma solo in favore di ipotesi specifiche ed eccezionali su cui le disposizioni sono espresse e che di certo appaiono insuscettibili, per il loro carattere straordinario, di interpretazioni di tipo analogico od estensivo.

Com'è noto si tratta delle attività di ricerca scientifica, di promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e delle cose di interesse artistico e storico, svolte sempre nel contesto delle specifiche leggi esistenti al riguardo: attività che appaiono essere, al pari di quelle tipicamente solidaristico-sociali, alquanto difforni dai compiti delle entità oggetto del quesito.

Quindi, fermo restando il fatto che solo la disamina dello statuto di ciascun soggetto specifico potrebbe risultare decisiva (si ipotizzi, per paradosso, un'associazione di consumatori esclusivamente orientata all'ausilio dei c.d. soggetti svantaggiati di cui all'art 10, comma 2, lett. *a*), del D.Lgs.460, altro ambito soggettivo qualificante delle Onlus) appare in verità sostanzialmente improbabile che un'associazione con le finalità economiche quali quelle di cui sopra si è riferito, non rientrante in alcuna delle qualifiche sostanzialmente equiparate alle attività di solidarietà sociale e non operante in alcun contesto caratterizzato dalla presenza di soggetti svantaggiati, possa trovarsi ad assumere la qualifica di Onlus.



Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, con specifico riferimento al quesito da Voi posto, riteniamo di poter affermare che, in linea generale, fatte salve possibili eccezioni da accertare concretamente caso per caso, che appaiono per vero alquanto remote e marginali, debba escludersi la possibilità di ravvisare in capo alle associazioni di consumatori la sussistenza dello *status* giuridico-fiscale di Onlus.

Ci sembra, peraltro, comunque opportuno precisare, in aggiunta, per scrupolo di completezza tematica, che anche laddove la nostra analisi avesse condotto a diverse ed opposte conclusioni, ovvero alla possibilità di considerare gli enti in questione come Onlus, ciò non avrebbe determinato, nella fattispecie a noi rappresentata, l'applicazione di alcun trattamento "speciale" in materia di imposta di registro, con riferimento agli atti che hanno indotto all'inoltro del quesito.

Infatti, con riguardo al tributo in parola, il D.Lgs. n.460/1997 non prevede un regime di favore avente carattere generale, relativo cioè ad ogni atto inerente una Onlus, ma al contrario introduce agevolazioni specifiche e tassative, trasfuse nelle disposizioni del Testo Unico dell'imposta di registro D.P.R. n.131/1986, che si sostanziano nell'assoggettamento ad imposta fissa nella misura di Lire 250.000:

- a) degli atti costitutivi e di modifiche statutarie concernenti le Onlus;
- b) degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere nonché degli atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, ove il trasferimento avvenga in favore di una Onlus (e avvenga a determinate condizioni -concernenti la destinazione dell'immobile - sulle quali in questa sede appare superfluo soffermarsi).

Appare evidente, dunque, che, nel contesto della disciplina risultante dal D.Lgs.460/97 e dal Testo Unico sopra citato, non si rileva, in relazione all'imposta di registro, alcun beneficio di carattere fiscale, connesso alla qualifica soggettiva di Onlus, che, pur prescindendo da ogni altra considerazione, possa trovare applicazione con riguardo ad ipotesi, come quella di Vostro interesse, di convenzioni regolanti la concessione di contributi pubblici volti al supporto di progetti specifici.



**Deliberazione di Consiglio N° 42 – 9 aprile 2003
Parere in merito alla devoluzione del patrimonio
dell'Associazione xxxxxxxxxx**

Visti:

- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 "Regolamento recante norme per l'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
- il D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, c. 1, *lett. f)* che pone a carico delle Onlus l'obbligo di prevedere nel proprio atto costitutivo la devoluzione di patrimonio ad altra Onlus in caso di estinzione;

Richiamato in particolare l'art. 3, c. 1 *lett. k)* del Dpcm n. 329/01 nel quale il legislatore ha attribuito all'agenzia per le Onlus una funzione consultiva obbligatoria e vincolante nei casi sopra richiamati;

Vista la nota dell'Associazione xxxxxxxxxx registrata in data 24 dicembre 2002 prot. N. E/303/02 con la quale viene chiesto all'Agencia di esprimere parere ai sensi della normativa sopra richiamata con riguardo alla decisione di devolvere il patrimonio della associazione estinguenda ad altra associazione dalla stessa indicata;

Considerato da parte dell'Agencia di assegnare la disamina della richiesta alla Commissione istruttoria precedentemente nominata nel corso della seduta dell'11 novembre 2002 la quale ha valutato necessaria una integrazione della documentazione inviata;

Vista la propria nota del 15 gennaio 2003, prot. N. U/36/03, con la quale l'Agencia richiedeva alla Ass. xxxxxx di integrare la documentazione allegata al fine di poter svolgere in maniera approfondita l'istruttoria;

Vista la documentazione pervenuta dall'Associazione in data 7.03.2003, prot. E/135/03;

Visto il parere espresso in data 26 marzo 2003 dalla Commissione istruttoria in relazione alla documentazione prodotta dall'Associazione richiedente;

Su proposta del relatore, l'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

3. di approvare l'allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria in data 26 marzo 2003.
4. di delegare gli uffici all'inoltro del parere all'Associazione richiedente oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e finanze, del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, c. 1 *lett. h)* del Dpcm n. 329/01.



XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXX

Spett.le
Associazione xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

alla c.a. del Presidente xxxxxxxxx

Oggetto: Vs. richiesta di parere in merito alla devoluzione del patrimonio, del 29 novembre u.s.

Facendo seguito alla richiesta presentata in data 29 novembre 2002 dall'Associazione scientifica Onlus – xxxxx – xxxxx – al fine di rilasciare parere relativamente alla devoluzione del patrimonio;

Visto l'art. 10, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 460/1997 e l'art. 3 comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001 in relazione alla emanazione di parere sulla devoluzione del patrimonio, nei casi di scioglimento di enti ed organizzazioni ed alla contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero del Lavoro;

A conclusione della conseguente istruttoria svolta dal Consiglio dell'Agenzia sulla base della documentazione presentata in allegato alla richiesta iniziale ed a quella presentata a seguito di richiesta di integrazione, con nota del 15 gennaio 2003;

Esaminata l'integrazione di documentazione inviataci in data 7 marzo 2003, ritenendo le informazioni addotte esaurienti in relazione alla specificità della posizione giuridica dell'associazione scientifica xxxxxxxxxxxxxx nonché alla posizione della Fondazione "xxxxxxxxxxxxx" destinataria della devoluzione del citato patrimonio residuo.

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella riunione del 6 aprile 2003 ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio nelle modalità indicate nella richiesta in oggetto.

Comunicazione del presente parere viene formulata alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

Lorenzo Ornaghi
Presidente dell'Agenzia



Deliberazione di Consiglio N° 43 – 9 aprile 2003
Parere in merito alla devoluzione del patrimonio
dell'Associazione xxxxxxxx

Visti:

- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 "Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
- il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, c. 1, *lett. f)* che pone a carico delle Onlus l'obbligo di prevedere nel proprio atto costitutivo la devoluzione di patrimonio ad altra Onlus in caso di estinzione;

Richiamato in particolare l'art. 3, c. 1 *lett. k)* del Dpcm n. 329/01 nel quale il legislatore ha attribuito all'agenzia per le Onlus una funzione consultiva obbligatoria e vincolante nei casi sopra richiamati;

Vista la nota dell'Associazione xxxxxxxxxx, via xxxxxxxx, 5 – xxxxxxxxxxxxxxxx, registrata in data xxxxxxxxxxxx prot. n. xxxxxxxxxxxxxxxx con la quale viene chiesto all'Agenzia di esprimere parere ai sensi della normativa sopra richiamata con riguardo alla impossibilità dichiarata di devolvere il patrimonio della associazione estinguenda ad altra associazione causa assenza di capitale disponibile;

Considerato da parte dell'Agenzia di assegnare la disamina della richiesta alla Commissione istruttoria precedentemente nominata nel corso della seduta dell'11 novembre 2002 la quale ha valutato necessaria una integrazione della documentazione inviata;

Vista la propria nota del 9 gennaio 2003, prot. n. U/14/03, con la quale l'Agenzia richiedeva alla Associazione xxxxxxxxxxxx di integrare la documentazione allegata al fine di poter svolgere in maniera approfondita l'istruttoria;

Preso atto della documentazione pervenuta dall'Associazione in data 20.03.2003, prot. n. E/135/03 e dalla quale:

- risulta una effettiva insussistenza patrimoniale al momento dello scioglimento della stessa;
- non rileva alcuna irregolarità con riguardo alla normativa da applicare alla fattispecie in esame;

Preso atto del parere espresso in data 9 aprile 2003 dalla Commissione istruttoria in relazione alla documentazione prodotta dall'Associazione richiedente;

Su proposta del relatore, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

5. di approvare l'allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria in data 9 aprile 2003.
6. di delegare gli uffici all'inoltro del parere all'Associazione richiedente, descritta in premessa, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e finanze, del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, c. 1 *lett. h)* del Dpcm n. 329/01.



XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

Spett.le
Associazione xxxxxxxxx
Via xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

alla c.a. del Presidente xxxxxxx

Oggetto: Vs. richiesta di parere in merito alla devoluzione del patrimonio, del 28 novembre u.s.

Facendo seguito alla richiesta presentata in data 28 novembre 2002 dall'Associazione xxxxxxxxx – Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – al fine di rilasciare parere relativamente alla devoluzione del patrimonio;

Visto l'art. 10, comma 1 lett. *f)* del D. Lgs. 460/1997 e l'art. 3 comma 1, lett. *k)* del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001 in relazione alla emanazione di parere sulla devoluzione del patrimonio, nei casi di scioglimento di enti ed organizzazioni ed alla contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero del Lavoro;

A conclusione della conseguente istruttoria svolta dal Consiglio dell'Agenzia sulla base della documentazione presentata in allegato alla richiesta iniziale ed a quella presentata a seguito di richiesta di integrazione, con nota del 9 gennaio 2003;

Esaminata l'integrazione di documentazione inviataci in data 20 marzo 2003, ritenendo le informazioni addotte esaurienti in relazione alla specificità della posizione giuridica dell'associazione xxxxxxxxxxxxxxxx nonché alla consunzione del patrimonio della stessa che pertanto risulta insuscettibile di qualsivoglia destinazione.

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella riunione del 6 aprile 2003 ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

alla mancata devoluzione del patrimonio per insussistenza dello stesso all'atto dello scioglimento dell'associazione.

Comunicazione del presente parere viene formulata alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, lett. *k)* del citato D.P.C.M. 329/2001.

Con le più vive cordialità.

Lorenzo Ornaghi
Presidente dell'Agenzia



**Deliberazione di Consiglio N° 46 – 6 maggio 2003
Parere a xxxxxxxx in merito a quesito riguardante
il servizio di trasporto sanitario**

Visto il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3 comma 190 della Legge n. 662/96;

Visto il DPCM 21 marzo 2001, n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus” e, in particolare l’art. 3, comma 1, *lett. b)* del Dpcm 329/01 con il quale il legislatore ha attribuito all’Agenzia la funzione di sorveglianza sulla corretta applicazione della disciplina riguardante il terzo settore;

Preso atto della richiesta pervenuta da parte della società xxxxxxxx in data 27.3.2003, prot. E/172 e della successiva integrazione del 15.4.2003 prot. E/218, con la quale veniva sottoposto all’Agenzia un quesito relativamente alla possibilità di esercitare, da parte delle associazioni di volontariato, il servizio di trasporto sanitario in base alla normativa vigente e alle medesime condizioni di mercato indicate dalla legge regionale.

Dato atto della decisione del Consiglio nella seduta del 22 aprile 2003 di affidare l’esame del quesito alla Commissione istruttoria composta dai Consiglieri: Pettinato, Galimberti e Iannaccone;

Preso atto del parere presentato e licenziato dalla commissione riunitasi nella mattinata del 6 maggio 2003 e stabilito di condividerne i contenuti;

Su proposta del relatore e con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione.

di dare mandato agli Uffici per la trasmissione del suddetto parere alla xxxxxxxx che lo ha richiesto.



Parere

(ai sensi dell'art. 3, comma 1, *lett.a*) del DPCM 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante la possibilità da parte delle associazioni di volontariato di effettuare il servizio di trasporto sanitario ai sensi della legislazione vigente

richiesto da xxxxxxxxx

Commissione Istruttoria composta dai Consiglieri: Galimberti, Iannaccone, Pettinato.

Coordinamento: Salvatore Pettinato

Approvato dalla Commissione il 6 maggio 2003

Approvato dal Consiglio il 6 maggio 2003

In relazione alle Vostre comunicazioni del 27 marzo e del 14 aprile uu.ss., Vi rappresentiamo quanto segue.

Abbiamo preso attentamente atto della delicata situazione giuridica che ci viene prospettata, che si caratterizzerebbe nella non legittima forma di concorrenza commerciale che Voi scorgete nel fatto che talune associazioni conducono la medesima attività che è Vostro oggetto sociale (trasporto di persone affette da stati o situazioni patologiche) sotto un inquadramento soggettivo apportatore di significative attivazioni fiscali.

Il fatto che detto inquadramento non risulterebbe loro spettante Vi porta alla segnalazione del caso presso questa Agenzia, formulando precise riserve anche nominative sui citati soggetti.

A questo riguardo, però, riteniamo doveroso esporVi innanzitutto che le leggi in vigore non prevedono in nessuna misura, a carico dell'Agenzia scrivente, l'esercitabilità di compiti inibitori onde è certamente estranea ad ogni nostro potere ogni iniziativa comportante la cessazione forzata della suddetta attività, neanche qualora potessimo pervenire alle stesse conclusioni Vostre sulla rivendicata concorrenza sleale.

Nel merito, comunque, esaminata anche la documentazione che ci avete inviato, ci corre l'obbligo di significarVi che più di una delle Vostre conclusioni si presta, invero, a forti margini di opinabilità, che coinvolgono anche la sostanziale opinabilità in sé delle conclusioni del Consiglio di Stato, salvo il loro riflesso specifico sulla violazione delle norme della legge-quadro sul volontariato n.266 del1991.

E' noto, ad esempio, che le Onlus di diritto ricevono integralmente la loro qualifica fiscale dall'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato 266/1991, cosa che è di per sé perfettamente compatibile con lo svolgimento di attività commerciali verso terzi.

E' verissimo che se fossero rilevate violazioni della legge sul volontariato la predetta iscrizione potrebbe venir revocata, e con essa la qualifica di Onlus decadrebbe, ma è chiaro che tale evenienza andrebbe perseguita, nel merito, di caso in caso, nei rapporti con gli uffici locali delle Amministrazioni interessate.

Nel ruolo di indirizzo che ci pertiene, al riguardo, possiamo solo dire che, anche fuori del caso delle Onlus di diritto, ove il trasporto dei malati si prospetti come attività accessoria, e pertanto anche "connessa", ai sensi del D.Lgs. 460/1997, a quella di svolgimento dell'assistenza sanitaria verso soggetti svantaggiati la qualifica di Onlus non potrebbe essere rilevata carente per ciò solo, mentre lo sarebbe in caso di struttura che operasse nel trasporto al di fuori del predetto rapporto di accessorietà.

La verifica di detto stato di cose compete all'Agenzia delle Entrate, essendo la qualifica di Onlus, com'è noto, un elemento della soggettività fiscale degli enti del terzo settore, ed anche in ragione di ciò abbiamo ritenuto possibile inviare per conoscenza una copia della presente comunicazione, alla Direzione Regionale dell'Agenzia predetta competenze per territorio.

In tale contesto è poi evidente che l'opposizione alla concorrenza sleale (nozione che in sé non ci è facile scorgere nell'abuso di inquadramento fiscale perseguito) non può che essere esercitata se non con le Autorità giudiziarie locali, magari dopo una parallela azione con le autorità strettamente tributarie.



Deliberazione di Consiglio N° 47 – 6 maggio 2003
Parere alla Fondazione xxxxxxxx in merito al quesito riguardante la possibilità per una
Onlus di detenere partecipazioni in società di capitali

Visti:

la legge 23 dicembre 1996, n.662 , art. 3 commi 191 e 192;

il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visti in particolare l’at. 3, comma 1, *lett.a)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha previsto l’esercizio dal parte dell’Agenzia per le Onlus del potere di indirizzo per la corretta applicazione della disciplina di settore e che pertanto con riferimento a questa attribuzione, in taluni casi l’Agenzia per le ONLUS esprime il proprio parere nei confronti dei privati che si rivolgono alla stessa;

Dato atto della nota della Fondazione xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxx, xx, del xx aprile 2003, prot. n. 12/P, con la quale richiede un parere, da rendere ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett.a)* del DPCM n. 329/2001, in merito alla possibilità da parte di una ONLUS di detenere partecipazioni in società di capitale;

Preso atto della decisione del Consiglio nella seduta del 22 aprile di affidare l’istruttoria del caso ad una commissione composta dai Consiglieri Pettinato in qualità di coordinatore, Galimberti, Iannaccone, Palmizio;

Visto il parere licenziato dalla commissione riunitasi nella mattinata del 6 maggio 2003 e ritenuto pertanto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi

DELIBERA

di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;

di delegare gli uffici per l’inoltro del parere alla Fondazione xxxxxxxx che ha richiesto il parere come espresso in premessa.

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.



Agenzia per le Onlus

Parere

(ai sensi del comma 1 dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

Legittimità per una Onlus, in base alla normativa di cui al D.Lgs. 460/1997, di detenere partecipazioni in società di capitali.

richiesto dalla

Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxx - Onlus

Commissione istruttoria: Gianmaria Galimberti, Arturo Iannaccone, Elio Massimo, Palmizio, Salvatore Pettinato

Coordinamento formale: Salvatore Pettinato

Approvato dalla Commissione il: 6 maggio 2003

Approvato dal Consiglio il 6 maggio 2003

Fondazione xxxxxxxx

Riscontriamo la pregiata Vostra del 2 aprile 2003, prot. n. 12/P, con cui ci chiedete l'emissione di un nostro parere interpretativo del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, disciplinante le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

A tale riguardo, compiuta la necessaria istruttoria ed acquisite le deduzioni formulate sull'argomento dalla Commissione, si esprime quanto segue.

Il quesito rivolto

La questione che ci viene posta concerne la possibilità per una Onlus di detenere partecipazioni, anche qualificate, in società di capitali. L'interrogativo, in particolare, trae origine dalla considerazione che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle connesse, pena la decadenza dalla qualifica di Onlus.

Considerazioni e soluzione del quesito

Questione centrale su cui si fonda il quesito a noi rivolto è se la detenzione di una partecipazione in società di capitali costituisca per una Onlus esercizio di "attività" che, come tale, implica la violazione del divieto posto dall'art. 10 sopra richiamato in quanto detta detenzione non sarebbe inquadrabile né tra le attività istituzionali né tra quelle connesse.

Sul punto riteniamo fondamentale rilevare che, specie nel contesto strettamente tributario, per "attività" deve intendersi lo svolgimento di un complesso di operazioni, tra loro connesse ed organizzate. In tale nozione non riteniamo possa rientrare anche il mero possesso di quote da parte di un soggetto che, sostanziosamente in una "passiva" detenzione, evidentemente non implica lo svolgimento di alcuna attività nel senso sopra esposto. Si tratta, in linea generale, di una semplice forma di impiego del patrimonio istituzionale proprio e, quindi, di un investimento finanziario finalizzato, al massimo, alla percezione degli utili societari da destinare, secondo le previsioni dello statuto, al raggiungimento degli scopi istituzionali.



Alla luce di tali considerazioni, siamo orientati a ritenere che sia sicuramente consentito ad una Onlus detenere partecipazioni in società di capitali, assoggettando i relativi proventi (dividendi) a imposizioni sul reddito quali redditi di capitale, ai sensi dell'art. 41 del T.U.I.R. 917/1986, come, peraltro, insieme all'assenza di ogni avversa disposizione, risulta confermato anche dalla circostanza che, nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali, è presente un apposito quadro (RI) in cui vanno inseriti eventuali redditi di capitale ritratti dagli stessi enti, senza che sussista, al riguardo, preclusione alcuna per le Onlus

Prof. Lorenzo Ornaghi
Presidente dell'Agenzia per le Onlus



**Deliberazione di Consiglio N° 48 – 6 maggio 2003
Parere alla Fondazione xxxxxxx ONLUS in merito al quesito riguardante la possibilità di
cedere da parte di una Onlus, l'utilizzo del proprio marchio**

Visti:

la legge 23 dicembre 1996, n.662 , art. 3 commi 191 e 192;

il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 "Regolamento recante norme per l'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

Visti in particolare l'at. 3, comma 1, *lett.a*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha previsto l'esercizio dal parte dell'Agencia per le Onlus del potere di indirizzo per la corretta applicazione della disciplina di settore e che pertanto con riferimento a questa attribuzione, in taluni casi l'Agencia per le ONLUS esprime il proprio parere nei confronti dei privati che si rivolgono alla stessa;

Dato atto della nota della Fondazione xxxxxxx ONLUS, del 2 aprile 2003, prot. n. 13/P, con la quale richiede un parere, da rendere ai sensi dell'art. 3, comma 1, *lett.a*) del DPCM n. 329/2001, in merito alla possibilità da parte di una ONLUS di concedere ad altri l'utilizzo del proprio marchio;

Preso atto della decisione del Consiglio nella seduta del 22 aprile di affidare l'istruttoria del caso ad una commissione composta dai Consiglieri Pettinato in qualità di coordinatore, Galimberti, Iannaccone, Palmizio;

Visto il parere licenziato dalla commissione riunitasi nella mattinata del 6 maggio 2003 e ritenuto pertanto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l'Agencia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi

DELIBERA

di approvare l'allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;

di delegare gli uffici per l'inoltro del parere alla Fondazione xxxxxxx che ha richiesto il parere come espresso in premessa.

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.



Agenzia per le ONLUS

Parere

(ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n.329)

riguardante

Legittimità per una Onlus, in base alla normativa di cui al D.Lgs. 460/1997, di concedere a terzi il diritto di utilizzare il proprio marchio al fine di ottenere contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

richiesto dalla

Fondazione xxxxxxxx - Onlus

Commissione istruttoria: Gianmaria Galimberti, Arturo Iannaccone, Elio Massimo, Palmizio, Salvatore Pettinato

Coordinamento formale: Salvatore Pettinato

Approvato dalla Commissione il 6 maggio 2003

Approvato dal Consiglio il 6 maggio 2003

Riscontriamo la pregiata Vostra del 2 aprile 2003, prot. n. 13/P, con cui ci chiedete l'emissione di un nostro parere interpretativo del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, disciplinante le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

A tale riguardo, compiuta la necessaria istruttoria ed acquisite le deduzioni formulate sull'argomento dalla Commissione, si esprime quanto segue.

Il quesito rivolto

Ci viene chiesto se una Onlus, al fine di reperire risorse finanziarie per la propria attività, possa concedere a terzi il diritto di utilizzo del proprio marchio che verrebbe così associato, nell'ambito della circolazione mercantile di un certo prodotto, ad un marchio d'impresa.

In particolare la Fondazione ci domanda se una tale operazione possa configurare in capo ad una Onlus una prestazione di servizi e, quindi, esercizio di un'attività commerciale che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, sarebbe incompatibile con la qualità di Onlus perché estranea dal campo sia delle attività istituzionali che di quelle connesse.

Considerazioni e soluzione del quesito

In relazione al quesito posto si ritiene innanzitutto di dover distinguere l'ipotesi in cui la concessione del diritto di utilizzo del marchio avvenga a titolo gratuito, nei rapporti diretti tra Onlus e impresa terza, costituendo per l'ente unicamente uno strumento per la promozione della raccolta fondi presso gli acquirenti dei prodotti messi in vendita con apposto il proprio logo, dal caso in cui, invece, a fronte del diritto concesso, l'impresa utilizzatrice versi, all'Onlus citata, un corrispettivo specifico.

Nella prima ipotesi ritiene che non sussista alcun problema connesso alla qualifica soggettiva di Onlus in quanto l'ente si limita a percepire delle semplici erogazioni liberali, da parte di soggetti terzi, spontaneamente erogate, e non strettamente correlate alla sopra menzionata cessione del logo, costituenti peraltro entrate tipiche di tali tipologie di organizzazioni.

Viceversa, nella seconda ipotesi diventa indispensabile valutare se un'operazione come quella descritta possa o meno qualificarsi come svolgimento di "attività" con le relative conseguenze



ostative sul piano della soggettività giuridico-tributaria di Onlus nella misura in cui l'attività venga ravvisata essere estranea a quella solidaristiche che caratterizzano soggettivamente la Onlus medesima.

A tale proposito vale evidenziare che, in campo fiscale, di "attività" in senso proprio può parlarsi soltanto laddove sussista il compimento di un insieme di operazioni che vedano un soggetto svolgere un ruolo attivo, attraverso l'impiego di mezzi e persone.

Da tale concezione discende, allora, che la semplice concessione del diritto di utilizzare il proprio marchio, che si risolve in un'operazione di raccolta di fondi, non è sufficiente a configurare di per sé lo svolgimento un'attività, mancando del tutto in essa il necessario coinvolgimento operativo dell'ente concedente, anche se l'operazione può per altri versi essere appropriatamente inquadrata come fattore produttivo, per la Onlus, di reddito imponibile "diverso", ai sensi dell'art. 81 del T.U.I.R. 917/1986.

Non si ravvisa possibile, infatti, ricondurre la fattispecie reddituale in oggetto tra quelle rientranti nel contesto dell'art. 111-ten comma 1 del t.u.i.r. 917/1986.

E' nostra opinione, pertanto, che la concessione del marchio in argomento non costituisca, per un soggetto, motivo di decadenza dalla qualifica di Onlus ma rappresenti, invece, per lo stesso soggetto, nei termini sopra indicati, il presupposto dell'imponibilità dei proventi percepiti, da assoggettare così ad Irpeg.

Prof. Lorenzo Ornaghi
Presidente dell'Agenzia per le Onlus



Deliberazione di Consiglio N° 50 – 6 maggio 2003
Parere alla Guardia di Finanza, Compagnia di xxxxxxxx, in ordine ai rilievi enunciat
rapporto di ispezione emesso nei confronti del circolo xxxxxxxxxxxxxxxx

Visti:

la legge 23 dicembre 1996, n.662 , art. 3 commi 191 e 192;

il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visti in particolare l’art.4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota della Guardia di Finanza, Comando Compagnia di xxxxxxxx del 25 marzo 2003, prot. n. 3930/221, con la quale si richiede un parere da rendere ai sensi dell’art. 4 del DPCM n. 329/2001 in merito alle rappresentazioni prospettate nel processo verbale, allegato alla nota, elevato con riguardo all’attività svolta dal Circolo privato xxxxxxxx associazione di promozione sociale con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Preso atto della decisione del Consiglio nella seduta del 22 aprile di affidare l’istruttoria del caso ad una commissione composta dai Consiglieri Pettinato, Barbetta e Mancini;

Visto il parere licenziato dalla commissione riunitasi nella mattinata del 22 aprile 2003 e ritenuto pertanto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi

DELIBERA

di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;

di delegare gli uffici per l’inoltro del parere Alla Guardia di Finanza, Comando Compagnia di xxxxxxxx che ha richiesto il parere come espresso in premessa.

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.



**Risposta a quesito
Riguardante la decadenza dalle agevolazioni previste dal decreto legislativo 460/1997
del circolo xxxxxxxxxxxxxxxx**

Riscontriamo la pregiata Vostra del 25 marzo 2003, Prot. n. 3930/221, con la quale ci è stato chiesto di "(...) esprimere parere preventivo sulla decadenza delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per il CIRCOLO xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx.

Nel merito del quesito da voi sollevato, osserviamo che:

1. In assenza di preciso riscontro, appare probabile che i benefici fiscali cui fate riferimento nella vostra richiesta siano - più che quelli in generale spettanti a tutti gli enti qualificabili come non commerciali ex art. 87 lett. c) del TUIR - quelli specificamente disciplinati per gli enti di tipo associativo, tra cui le associazioni di promozione sociale, all'art. 111, comma 4-bis del TUIR. È noto che tale articolo sancisce la natura non commerciale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari, anche dietro corrispettivi specifici, purché le stesse risultino:

- svolte presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale
- strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- effettuate nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti.

A parte le predette condizioni di fatto, inoltre, le agevolazioni fiscali di cui sopra si applicano a condizione che gli statuti o gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale contengano le clausole di cui all'art. 111, comma 4-quinques del TUIR.

2. Ciò premesso, emerge come non risulti sufficientemente chiaro, sulla base dei Vostri rilievi, se lo statuto della associazione oggetto di ispezione (supponendo che quello mostrato dal presidente del circolo attenga effettivamente al circolo in questione) contenga (oppure no) le clausole di cui all'art. 111, comma 4-quinques del TUIR. Il vostro unico rilievo (punto i) riguarda infatti la presenza di una generica dicitura riguardante il patrimonio sociale dell'ente.

Di contro, è evidente che l'assenza di uno statuto conforme alle norme citate implica di per sé non solo che siano qualificate come commerciali tutte le operazioni generative di corrispettivo specifico, anche quelle svolte con i soci, ma anche il potenziale emergere di quella "prevalenza" di attività commerciale che comporta, a monte, la perdita della natura soggettiva di ente non commerciale, a prescindere nel rapporto che l'ente presenti, in via più generale, con l'art. 87 del citato T.U.I.R.

3. Inoltre, poiché l'ente ha di fatto usufruito del regime fiscale previsto per le associazioni di promozione sociale ricomprese nell'articolo 3, comma 6, lett. e) della legge n. 287/1991 (così come affermato dalla norma del TUIR in esame), ovvero enti di promozione sociale a carattere nazionale, si pone il problema di stabilire se "l'affiliazione" del circolo xxxxxxxxxxxxxxxx nazionale dia luogo ad un rapporto giuridico tra i due enti tale da far sì che la qualifica dell'uno (xxxxxxxxxxx) si estenda anche all'altro (circolo).

4. Un altro fattore critico è rappresentato dal comportamento tenuto dall'ente sul piano contabile con riguardo in particolare alla mancata predisposizione dei bilanci annuali ed alla mancata conservazione della documentazione contabile. Ciò, infatti, incide sostanzialmente sul regime fiscale in concreto applicabile, perché determina la carenza dei menzionati presupposti agevolativi.

5. La sussistenza di tali problematiche, invero, tende a ridurre, nel solo caso di specie, la significatività della verifica ulteriore se gli elementi sui quali si fondano le presunzioni di un'attività di somministrazione svolta dal circolo in via esclusiva e per di più in favore di persone terze rispetto all'associazione abbiano le caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza.

Con l'occasione riteniamo doveroso rappresentare come l'introduzione delle più severe regole qualificatorie degli enti di tipo agevolativo in oggetto, attuata con il D. Lgs. 460 del 1997, voleva proprio rappresentare un argine all'eccessiva diffusione di associazioni che "mascherassero" la conduzione di sostanziali attività commerciali sottratte al regime proprio attraverso vari atti di simulazione.

Questa consapevolezza è in noi ovviamente presente, ma è chiaro che ogni valutazione specifica nel merito, date le gravi conseguenze che comporta, può essere assunta solo in termini concreti e contestuali al caso verificato, onde consentire all'Ufficio impositore la responsabile scelta operativa che si impone.



Valutazione questa che la Vostra documentazione mostra essere senz'altro plausibile, ma salva la necessità di attendere gli esiti del probabile giudizio della commissione tributaria.

In sintesi riteniamo opportuno che, nell'ambito del procedimento accertativo che verrà avviato dalla Agenzia per le Entrate, tutti questi elementi vengano opportunamente indagati.

Vi rappresentiamo quanto sopra fermo restando che riteniamo non rientrare tra i compiti istituzionali di questa Agenzia per le Onlus l'espressione di pareri in ordine alla decadenza dalle agevolazioni fiscali da parte di singole organizzazioni soggette a verifica da parte della Guardia di Finanza, tantopiù che in via generale, ogni potere di legge a questo riguardo compete, com'è noto, non tanto alla Guardia di Finanza quanto al c.d. ufficio erariale impositore, che attualmente si identifica con la struttura territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico, inoltre, la Vostra richiesta riguarda un istituto sostanzialmente inattuabile, e cioè la "perdita" del godimento di una qualifica soggettiva accompagnata da diverse attenuazioni impositive, che non crediamo possa essere in alcun modo oggetto di valutazione da parte di soggetti diversi dal citato ufficio impositore. Il quale oltretutto non deve in alcuna misura pronunciare un provvedimento di decadenza di alcun tipo, ma semplicemente potrà (o dovrà) limitarsi a calcolare il debito incidente sul soggetto d'imposta, senza applicare nelle sue controvalutazioni di rettifica alle dichiarazioni periodiche inoltrate, le predette attenuazioni.



**Deliberazione di Consiglio N° 55 – 20 maggio 2003
Parere all’Agenzia dell’Entrate in ordine alla proposta di cancellazione dal
Registro dell’Anagrafe delle Onlus della Fondazione xxxxxxxxxx**

Visti:

- la legge 23 dicembre 1996, n.662 , art. 3 commi 191 e 192;
- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visti in particolare l’art.4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna del 15 aprile 2003, prot. N. 21110, pervenuta in data 23 aprile prot. E/246 con la quale si richiede un parere da rendere ai sensi dell’art. 4 del DPCM n. 329/2001 in merito alle conclusioni espresse nel processo verbale, allegato alla nota, elevato dall’Ufficio di xxxxx in merito all’attività svolta dalla Fondazione xxxxxxxx, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Dato atto che:

- con nota del 11/11/2002 prot. n. 650/2002 la Fondazione xxxxxxxx aveva già sottoposto a questa Agenzia lo stesso verbale dell’ufficio delle G.d.F. di xxxxxxxxx per richiedere un parere in merito alle conclusioni ivi contenute;
- con nota del 18 novembre 2002, prot. n. 2002/189530, L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso aveva sottoposto a questa Agenzia un proprio schema di circolare riguardante la nozione di persona svantaggiata per richiederne un parere ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPCM 329/2001;
- questa Agenzia aveva affidato l’esame della circolare ad una commissione istruttoria composta dai Consiglieri: Barbeta, Borloni, Galimberti, Palmizio, Pettinato e che nella seduta di Consiglio del 26 novembre 2002, con la deliberazione n. 26, ha approvato il relativo parere;
- con nota del 22.1.2003, prot. n. U/47 questa Agenzia ha inoltrato alla Fondazione xxxxxxxxxxx una comunicazione nella quale veniva eccepita la propria carenza di attribuzione in ordine alla richiesta da loro inoltrata;

Considerato, con riguardo alla nuova richiesta pervenuta dall’Agenzia delle Entrate, Direzione dell’Emilia Romagna di voler affidare l’istruttoria del caso alla medesima commissione dal momento che le tematiche richiamate presentano molti rilievi in comune;

Visto il parere discusso e licenziato dalla commissione riunitasi in data 20 maggio 2003 alle ore 12.00 e ritenuto pertanto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

8. di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;
9. di delegare gli uffici per l’inoltro del parere All’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna che ha richiesto il parere come espresso in premessa.
10. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.



Parere dell'Agenzia per le Onlus
Rilasciato all'Agenzia delle Entrate
Direzione Generale dell'Emilia Romagna

riguardante

Anagrafe delle Onlus – controlli sostanziali nei confronti dei soggetti che hanno inoltrato il modello di comunicazione di cui all'art. 11 del Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Art. 4 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 –
Fondazione xxxxxxxxxxxx

Esaminata dalla Commissione composta dai consiglieri:
Palmizio (relatore), Barbetta, Borloni, Galimberti, Pettinato
Approvato dalla Commissione in data 20 maggio 2003
Approvata in Consiglio in data 20 maggio 2003

- 1) Quesito
- 2) Parere

Quesito:

La Direzione regionale dell'Emilia Romagna chiede a questa Agenzia un parere ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. f) del DPCM 21.03.2001 in merito al proprio orientamento a cancellare la Fondazione xxxxxxxxxxxx dal Registro nazionale dell'Anagrafe delle Onlus

2) Parere:

In risposta alla vostra nota del 15.4.2003, prot. n. 21110 concernente la verifica tributaria condotta dalla Guardia di Finanza a carico della Fondazione xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx, siamo ad esternarvi quanto segue.

Vi è certamente noto che il comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 dispone che:

“A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.”

L'effetto pratico di detta norma è stato evidenziato anche dalla Vostra Direzione Centrale, nella circolare 189/E del 11.12.2000, nel senso che la stessa è stata considerata delimitare delle fattispecie di solidarietà definito “immanente”, in relazione a cui si è sollevati dalla necessità decisiva della destinazione delle prestazioni degli enti ivi riconducibili a soggetti che presentano le caratteristiche di diritto caratterizzanti i c.d. soggetti “svantaggiati”, sempre al fine del conseguimento della qualifica di Onlus.

E' peraltro chiaro che, qualora l'attività esercitata sia quella di assistenza sociale, le caratteristiche oggettive della stessa devono essere tali da beneficiare, per definizione, contesti soggettivi afflitti da stati di disagio e insufficienza economico-sociale non riconducibili a requisiti prefissati da alcuna norma apposita, bensì alle condizioni più generali prese ad oggetto dalla normativa assistenziale generale. A questo riguardo, anzi, questa Agenzia ha già avuto modo di esprimere la sua opinione, sul corretto modo di interpretare il citato comma 4, pervenendo alle seguenti conclusioni:

1. la qualifica costitutiva delle attività dell'ente di solidarietà immanente si impone indipendentemente dalle condizioni di svantaggio riscontrate nei beneficiari degli interventi dell'ente;



2. il concetto di assistenza sociale deriva dalla legislazione precipua, orientato su un concetto di servizi sociali ben più ampio di quello “residuale” proposto dall’Agenzia delle Entrate e gli elementi essenziali connaturati al settore sono stabiliti dal legislatore e desumibili dall’art. 2 della l. 8.11.2000, n. 328.
3. è infondata ogni discriminazione basata sul pagamento dei corrispettivi da parte dei destinatari perché una tale previsione non è contenuta in alcun punto del D.Lgs 4.12.1997, n. 460, onde la nozione di svantaggiato, ai fini in oggetto (comma 4 art. 10), risulta non richiamata nel testo legislativo.

In ragione di quanto sopra, esaminata la documentazione che ci è stata inviata, la scrivente Agenzia ha maturato l’avviso che l’analisi condotta dalla Guardia di Finanza non sia, nel merito, sufficiente a far ritenere che il disposto essenziale del comma 4 dell’art. 10 citato, comportante la riconduzione generale dell’ente di assistenza sociale al novero delle Onlus, risulti nella specie insufficientemente realizzato.

Le critiche mosse alla Fondazione sulla spettanza, nel caso in oggetto, della qualifica di Onlus, invero, in base al predetto carattere sociale dell’ente accertato dovrebbero risultare insussistenti e sono tutte parziali o presuntive e mai suffragate da disposizioni legislative apposite, dato che:

1. il pagamento di corrispettivi in sé, per l’ottenimento del servizio, dai beneficiari dei servizi, non designa affatto la presuntiva essenza di carattere solidaristico in capo al soggetto prestatore;
2. mancano, nella specie, analisi volte ad evidenziare che i corrispettivi riscossi non siano più o meno inferiori ai livelli medi di mercato;
3. le argomentazioni svolte a suffragio della pronuncia di decadenza della qualità di Onlus sono motivate solo con riferimento ad altre pronunce interpretative dell’Agenzia delle Entrate la cui corrispondenza al caso accertato non risulta in alcun modo comprovata;
4. l’equiparazione ripetuta della Fondazione xxxxxxx alle comuni “case di cura” sanitarie non è giammai circostanziata e comunque appare ingiustificata la radicale non considerazione del fatto che l’azione della Fondazione accertata risulti perfettamente inquadrabile nella attività che la legislazione nazionale (legge 8 novembre 2000, n. 328) e i provvedimenti locali (Legge Regionale dell’Emilia Romagna 3.2.1994, n. 5; DGR dell’Emilia Romagna 26/7/1999, n. 1378; DGR dell’Emilia Romagna del 11/8/1999 n. 7108 e DGR dell’Emilia Romagna del 1.3.2000, n. 564) considerano di pieno diritto costituire l’assistenza socio-assistenziale in senso proprio.

In ragione di quanto sopra questa Agenzia è dell’avviso che siano carenti, nella fattispecie, le ragioni di diritto capaci di motivare una pronuncia di decadenza.



Deliberazione di Consiglio N° 58 – 13 giugno 2003
Parere all’Agenzia delle Entrate in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della Associazione sportiva scuola Tennis xxxxxxxx

Visti:

- la legge 23 dicembre 1996, n. 662 , art. 3 commi 191 e 192;
- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visti in particolare l’art. 4, comma 2, *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana – Settore Accertamento, Ufficio Controlli Fiscali del 22 maggio 2003, prot. N. 2003/A3/20324, pervenuta in data 5 giugno prot. E/452 con la quale si richiede un parere da rendere ai sensi dell’art. 4 del DPCM n. 329/2001 in merito alle conclusioni espresse nel processo verbale, allegato alla nota, elevato dall’Ufficio di Carrara in merito all’attività svolta dalla Associazione xxxxxxxxxxxx, con sede a xxxxxxxx;

Considerata l’indicazione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus ad una Commissione composta dai Consiglieri Salvatore Pettinato e Gianpaolo Barbetta;

Visto il parere predisposto dai Consiglieri e ritenuto pertanto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

11. di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;
12. di delegare gli uffici per l’inoltro del parere All’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana che ha richiesto il parere come espresso in premessa.



Parere

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

Provvedimento di cancellazione dell'associazione sportiva scuola di Tennis "xxxxxxxxx" dall'anagrafe ONLUS

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana

Commissione istruttoria: Barbeta, Pettinato

Coordinamento formale del consigliere Pettinato

Approvato dalla Commissione il 13 giugno 2003

Approvato dal Consiglio il 13 giugno 2003

Riscontriamo – ai fini dell'adempimento di cui al disposto dell'art.4 comma 1 del D.P.C.M 21 marzo 2001 n.329 – la pregiata Vostra del 22 maggio 2003, prot. N. 2003/A3/20324, con cui ci chiedete, rappresentando l'urgenza, l'emissione di un nostro parere interpretativo del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, istitutivo delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Il quesito rivolto

La questione che ci viene posta concerne la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per la qualifica di Onlus in capo all'associazione sportiva scuola di tennis xxxxxxxxx al fine di fornire un parere preventivo in merito al provvedimento di cancellazione dell'associazione stessa dall'anagrafe delle Onlus, in caso di mancanza di detti requisiti.

Premessa

Il parere viene richiesto ai sensi dell'art. 4 del DPCM n. 329 del 21 marzo 2001 che regola le relazioni dell'Agenzia per le Onlus con le pubbliche amministrazioni, nonché in riferimento alle disposizioni della Circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, che disciplina l'attività di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte all'anagrafe unica delle Onlus e la decadenza dalle agevolazioni.

La richiesta di parere trae, inoltre, spunto dalle risultanze di un controllo amministrativo-contabile disposto dalla Direzione Regionale della Toscana a carico dell'associazione sportiva xxxxxxxxx, finalizzato anche alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per avvalersi del regime agevolativo previsto dal D.Lgs. 460/1997.

Considerazioni e soluzione del quesito

La verifica svolta dalla Direzione Regionale della Toscana a carico dell'associazione ha fatto emergere, in particolare, la carenza del presupposto richiesto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 460/1997, ai sensi del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori "titolati" a godere della qualifica di Onlus, fra cui rientra lo sport dilettantistico, esercitato dall'associazione in questione, devono essere rivolte, ai fini della legittima attribuzione della qualifica, ad arrecare beneficio a soggetti "svantaggiati" in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Al riguardo si rileva da subito come la qualifica di Onlus consegue, innanzitutto, ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, onde in ogni caso, anche in presenza della più solidaristica o sociale delle categorie generali di enti non lucrativi, il rilascio della qualifica dovrebbe pur sempre conseguire alla verifica condotta, nel caso specifico, della sussistenza dei presupposti statutari di cui al citato art. 10.



Come affermato anche dalla Circolare 14/E citata, i benefici fiscali riservati alle Onlus sono subordinati, innanzitutto, alla presenza di due requisiti formali:

ricepimento nello statuto delle clausole previste dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 (ivi compresa la platea dei soggetti a cui è rivolta l'attività dell'associazione);

comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 460/1997.

Nel caso di specie, laddove l'associazione ha sicuramente adempiuto all'obbligo sub. 2, avendo presentato la richiesta di iscrizione alla relativa anagrafe, abbiamo ragione di ritenere che la stessa non abbia adeguatamente soddisfatto il requisito di cui sub. 1.

Non è dato rilevare, infatti, nello statuto, la previsione che l'attività esercitata dall'associazione venga svolta nei confronti di soggetti versanti in condizioni di svantaggio.

Dal momento che l'attività svolta dall'associazione rientra in quelle per le quali le finalità di solidarietà sociale non si considerano "immanenti" all'attività stessa, ma devono essere rivolte specificamente alla categoria di soggetti svantaggiati, non si ravvisano i corretti presupposti per il legittimo godimento della qualifica di Onlus, per mancanza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si precisa infine che anche qualora l'esercizio di attività nei confronti di soggetti svantaggiati sia previsto nello statuto, esso dovrà ovviamente trovare pari riscontro nella realtà concreta, in quanto la cancellazione dell'associazione dall'anagrafe delle Onlus potrebbe essere disposta anche in seguito a un controllo più prettamente "sostanziale" dei requisiti necessari, come previsto dalla Circolare 14/E citata.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, con specifico riferimento al quesito da Voi posto, riteniamo di poter affermare che nel caso specifico debba escludersi la possibilità di ravvisare in capo all'associazione sportiva xxxxxxxxxx la sussistenza dello *status* giuridico-fiscale di Onlus.



**Deliberazione di Consiglio N. 59 – 13 giugno 2003
Parere all’Agenzia delle Entrate ex art. 4, in ordine alla cancellazione dal registro delle
Onlus della Cooperativa XXXXXXXXXXXX ore di XXXXX**

Oggetto: Parere all’Agenzia dell’Entrate ex art 4, comma 2 DPCM 21 marzo 2001 , n.329 in ordine a cancellazione dal registro delle Onlus della Cooperativa sociale XXXXXXXXXXXXXdi XXXXXXXXXXXXX

Visti:

la legge 23 dicembre 1996, n.662 , art. 3 commi 191 e 192;

il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visto in particolare l’art. 4, comma 2 –*lett.f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460;

Richiamato il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 di “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e in particolare l’art. 10;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria - Ufficio Controlli Fiscali- Settore Accertamento del 25 marzo 2003, prot. N.8672/2003 di richiesta di parere da rendere ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DPCM 329/01 in merito alla proposta di cancellazione della XXXXXXXXXXXX Cooperativa Sociale Onlus di XXXXXXXXXXXXX dal registro nazionale delle ONLUS;

Vista le proprie lettere:

del 6 maggio 2003, prot. N. U/239/03 con la quale si chiedeva alla Guardia di Finanza di XXXXXXXXXXXXX copia del verbale di accertamento riguardante la cooperativa sociale XXXXXXXXXXXXX;

del 6 maggio 2003 prot. U/238/03 con la quale si richiedeva alla Cooperativa XXXXXXXXXXXXX arl Onlus di XXXXXXXXXXXXX, via Ratti 2, int. 6, copia dello Statuto e dei documenti di bilancio relativi agli ultimi 5 anni;

Dato atto della documentazione pervenuta dalla Cooperativa Sociale XXXXXXXXXXXXXore arl Onlus in data 30 maggio 2003 prot. n. E/415 e del verbale inviato dalla Guardia di Finanza pervenuto in data 9 giugno 2003 prot. n. E/457;

Atteso che l’istruttoria è stata assegnata alla Commissione composta dai Consiglieri Salvatore Pettinato e Gianpaolo Barbetta e si è conclusa in data 12 giugno con la redazione di un documento di risposta da sottoporre al Consiglio;

Ritenuto di condividere i contenuti esposti nel documento e pertanto di adottarne il testo quale parere in merito alla richiesta inviata dall’Agenzia delle Entrate;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi

DELIBERA

di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata.
di demandare agli Uffici il compito di inoltrare il testo all’Agenzia delle Entrate richiedente.



Oggetto: Vs. riferimento Prot. n. 8672/2003 – richiesta parere preventivo ex art. 4 D.P.C.M. n. 329/01- xxxxxxxxxx Cooperativa Sociale arl Onlus

Con riferimento alla Vs nota del 28 marzo scorso con la quale si richiede un parere preventivo in ordine alla cancellazione dal registro delle Onlus della xxxxxxxxxx Cooperativa sociale arl ONLUS di xxxxxxxx si rileva quanto segue.

Come vi è certo noto la dinamica giuridica che determina per una cooperativa sociale l'acquisto della qualità di Onlus è tutt'affatto particolare: in specie, affinché la Cooperativa sociale possa accedere alla qualifica di Onlus non è necessario che soddisfi i requisiti di legge contenuti nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 in quanto, in base al comma 8 dello stesso, essa è da considerarsi Onlus di diritto per espressa volontà generale affermata dal legislatore.

Pertanto, il rilievo mosso secondo il quale l'effettiva attività svolta risulterebbe in contrasto con le finalità statutarie non potrebbe comunque comportare come conseguenza la perdita della qualifica, così come nessuna verifica di conformità è stata condotta ai fini dell'iscrizione.

In secondo luogo dal verbale redatto dalla G.d.F. si rileva che le contestazioni riguardano soprattutto l'utilizzo di utili per il pagamento extracontabile di personale socio prestatore o esterno alla cooperativa quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi. Tale comportamento viene assimilato alla "distribuzione di utile" da parte della organizzazione, che è notoriamente vietata in via generale alle Onlus. Ma tale conclusione, salvo quanto prima osservato in via più generale, non ci vede concordi dato che in realtà si può sicuramente affermare che si tratti di abusivo impiego di disponibilità degli utili ma non di dispersione erogativa (distribuzione) degli stessi, tantopiù che il comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 indica in maniera chiara cosa debba intendersi anche per "distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione".

E nel caso, ferma la sindacabilità giuridica della procedura, si assiste comunque ad un fenomeno produttivo qual è la remunerazione di servizi ottenuti.

In ultimo si rileva peraltro che qualsiasi violazione dovesse comportare la cancellazione della suddetta cooperativa dal registro prefettizio (nonché dall'albo regionale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. a) della l. 8 novembre 1991 n. 381) delle cooperative sociali, ciò necessariamente comporterebbe la perdita di qualifica di ONLUS ai sensi del sopraccitato comma 8 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97: pertanto altre autorità dovrebbero essere interessate per il fenomeno citato.

Lorenzo Ornaghi
Presidente dell'Agenzia



**Deliberazione di Consiglio N. 60 – 13 giugno 2003
Parere all’Agenzia delle Entrate in ordine alla proposta di cancellazione
dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Visti:

- la legge 23 dicembre 1996, n. 662 , art. 3 commi 191 e 192;
- il DPCM 26 settembre 2000 istitutivo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- il Dpcm 21 marzo 2001 n. 329 “Regolamento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Visti in particolare l’art. 4, comma 2, *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto – Settore Accertamento, Ufficio Controlli Fiscali del 23 aprile 2003, prot. N. 15173, pervenuta in data 29.4.2003 prot. E/263 con la quale si richiede un parere da rendere ai sensi dell’art. 4 del DPCM n. 329/2001 in base alla documentazione allegata;

Considerata l’indicazione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus ad una Commissione composta dai Consiglieri Salvatore Pettinato e Gianpaolo Barbetta;

Visto il parere predisposto dai Consiglieri e ritenuto pertanto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 5 del 10 settembre 2002;

Su proposta del Relatore, l’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociali con voti unanimi e concordi;

DELIBERA

13. di approvare l’allegato parere espresso dalla Commissione istruttoria sopra indicata;
14. di delegare gli uffici per l’inoltro del parere All’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto che ha richiesto il parere come espresso in premessa.



Oggetto: Richiesta di parere in ordine ai controlli sulle organizzazioni iscritte all'Anagrafe Unica delle ONLUS

Con riferimento all'oggetto, si evidenzia in particolare, che l'Associazione "xxxxxxxxxxxxx" con sede a xxxxxxxxxxxx in Via xxxxxxxxxxxx, in base alle dichiarazioni effettuate e alla documentazione prodotta, pur rientrando, per tipo di attività svolta in una delle categorie indicate dal Legislatore nell'elenco riportato al comma 1, lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, non sembra presentare i requisiti necessari per beneficiare del regime fiscale riconosciuto per le onlus.

Infatti sebbene il Legislatore abbia inserito l'attività di tutela e valorizzazione della cultura e dell'arte tra quelle indicate al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, per le quali ha stabilito una presunzione di immanenza del fine solidaristico in base alla quale le organizzazioni che svolgono la propria attività prevalente in uno dei settori indicati sono ammesse a beneficiare del regime agevolativo riservato alle ONLUS (senza necessariamente dover presentare i requisiti dettati dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97), la norma espressamente richiama, per quel tipo di attività, la necessità di rientrare nel novero delle organizzazioni che ricevono "apporti economici da parte dell'amministrazione dello Stato".

Nel caso di specie, l'Associazione dichiara, viceversa, di non ricevere alcuna contribuzione dallo Stato e pertanto la stessa non può essere ricompresa tra le organizzazioni rientranti nella tipologia descritta al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97. pertanto, in assenza di contribuzione per beneficiare del regime fiscale riservato alle ONLUS, l'organizzazione dovrebbe soddisfare i requisiti richiesti dai commi 2 e 3 dell'art. 10 succitato e cioè svolgere la propria attività per fini solidaristici rivolgendosi esclusivamente o prevalentemente a persone svantaggiate, cosa che non si rileva dallo statuto e dalle dichiarazioni rilasciate con la richiesta di iscrizione.

Infine, va altresì rilevato che l'associazione non dichiara, nell'atto costitutivo, di assumere la denominazione di ONLUS, requisito necessario ulteriore ai fini dell'assunzione della qualifica stessa (art. 10 – comma 1 – lettera 1).

Il Presidente dell'Agenzia per le ONLUS
Lorenzo Ornaghi

